



Ufficio
Prot. N. 66/218 Allegati N.
Risposta al foglio N.
del

Roma, 12.08.2010
Via Nomentana, 313 - 00162 Roma
Tel. 06 8414108 - 06 8548795 - Fax 06 8414555
c/c postale n. 634006
www.unuci.org

A TUTTE LE SEZIONI LORO SEDI

O g g e t t o: Pensione di reversibilità.

Si trasmette copia della petizione da inoltrare ai Presidenti delle due Camere con la quale si chiede l'abolizione del comma 41 dell'articolo 1 della legge 335/8 agosto 1995 che prevede tagli progressivi sostanziali (25, 40 e 50 per cento) sulla pensione di reversibilità dovuta al coniuge superstite titolare di reddito proprio.

L'abolizione della norma, che certamente interessa un gran numero di nostri soci, rappresenta una esigenza vivamente sentita. Si dia quindi la massima diffusione per una concreta partecipazione.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. Squadra Aerea Giovanni TRICOMI

PETIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DELLA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Al Presidente del Senato della Repubblica.
Palazzo Madama
00100 ROMA

Al Presidente della Camera dei Deputati
Palazzo Monte Citorio
00100 ROMA

I sottoscritti cittadini italiani, premesso che l'oggetto della presente petizione inviata alle SS.LL. ai sensi dell'art. 50 della Costituzione, riguarda tutti i cittadini percettori delle pensioni di reversibilità, espongono quanto segue:

- in base al comma 41 dell'art. 1 della legge 335 / 8 agosto 1995, con i criteri fissati nella tabella F allegata alla legge stessa, vengono operati tagli sostanziali ed in misura progressiva (25, 40 o 50 per cento) sulla pensione di reversibilità di cui gode il coniuge superstite
- tale disposizione normativa viola, di fatto, principi fondamentali della Costituzione repubblicana ed in particolare:
 - l'art. 3, che nel sancire espressamente che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge rinforza tale concetto quando stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ora non vi è dubbio che la norma citata crei una evidente disparità di trattamento tra i cittadini con l'applicazione dei criteri fissati nella tabella F citata in precedenza;
 - l'art. 29 che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
 - l'art. 47 in cui viene espressamente affermato che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Ora non vi è dubbio che la pensione sia un diritto che nasce per effetto di contribuzioni versate dai cittadini durante l'attività lavorativa e trattenute dagli enti erogatori come forma di risparmio che debba garantire il futuro economico del lavoratore e, nel caso in esame, del coniuge superstite.

Oltre alle su esposte considerazioni occorre tenere presente che i tagli operati nella fattispecie sulle pensioni di reversibilità sono configurabili come vere e proprie imposizioni tributarie di carattere patrimoniale per cui vengono violati pure i principi fondamentali che regolano l'attività dello Stato in base ai quali, secondo la dottrina prevalente, sono da considerare illegittime le leggi di imposizione per il caso singolo, come in pratica opera di fatto il comma 41 dell'art. 1 della legge 335/1995.

I sottoscritti cittadini italiani CHIEDONO pertanto - per motivi di equità e giustizia contributiva e nel rispetto dello spirito dei principi costituzionali richiamati - l'abolizione del comma 41 dell'art. 1 della legge 335/1995.

nome e cognome

indirizzo

firma

1) Si allega copia fotostatica del documento di Identità.